

REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2000 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2000

che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2000/346/PESC, del 26 aprile 2000, che estende e modifica la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Visto il persistere di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani da parte delle autorità birmane, in particolare l'intensificarsi delle repressioni dei diritti civili e politici, e la mancata adozione, da parte di dette autorità, di misure di democratizzazione e di riconciliazione, la posizione comune 2000/346/PESC estende le misure restrittive applicabili alla Birmania/Myanmar ai sensi delle posizioni comuni 96/635/PESC ⁽²⁾ e 98/612/PESC ⁽³⁾ congelando, fra l'altro, i capitali dei membri di alto livello del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo, delle autorità birmane competenti nel settore del turismo, dei membri di alto livello dell'esercito, del governo o delle forze di sicurezza responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione di politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono vantaggio da queste politiche, e dei loro familiari, e vietando la vendita, la fornitura e l'esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici.
- (2) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato.
- (3) Quando dette misure riguardano il territorio della Comunità, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria per evitare distorsioni di concorrenza. Ai fini del presente regolamento, si considera che il territorio suddetto sia costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato alle condizioni ivi precisate.
- (4) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare il presente regolamento.
- (5) Fatti salvi gli obblighi esistenti riguardo a determinate voci, la Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre infor-

mazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento.

- (6) È auspicabile che le sanzioni previste in caso di violazione del presente regolamento possano essere imposte dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono vietate la vendita, la fornitura, l'esportazione e la spedizione consapevole e intenzionale, diretta o indiretta, delle attrezzature elencate nell'allegato I, anche di origine non comunitaria, a qualsiasi persona fisica o giuridica della Birmania/Myanmar, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini di qualsiasi attività commerciale svolta sul o gestita dal territorio della Birmania/Myanmar.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i capitali detenuti al di fuori del territorio della Birmania/Myanmar dai membri di alto livello del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo, dalle autorità birmane competenti nel settore del turismo, dai membri di alto livello dell'esercito, dal governo o dalle forze di sicurezza responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione di politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono vantaggio da queste politiche, e dai loro familiari, i cui nomi sono elencati nell'allegato II.

2. È vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, capitali destinati alle persone di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

— «capitali»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi — ma si tratta di un elenco non limitativo — i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi; gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari; le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie e tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni,

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 291 del 30.10.1998, pag. 1.

- «congelamento dei capitali»: divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificare il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio, con l'eccezione che eventuali interessi o redditi risultanti o capitali automaticamente rimborsabili alla scadenza di fondi vengono versati e trattenuti su un conto congelato.

Articolo 3

Fatte salve le norme comunitarie in materia di riservatezza e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere alle banche, alle altre istituzioni finanziarie, alle società di assicurazioni e ad altri organismi e persone tutte le informazioni pertinenti necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 4

La Commissione è abilitata a:

- modificare l'allegato II, tenendo conto delle decisioni che aggiornano l'allegato della posizione comune 2000/346/PESC,
- modificare i dati riguardanti le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 5

È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui all'articolo 1 o di eludere le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2000.

Articolo 6

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare le informazioni ricevute a norma dell'articolo 3, le informazioni concernenti le violazioni nonché i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 7

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,
- a tutti gli organismi registrati o costituiti a norma della legge di uno Stato membro.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento sarà riesaminato entro il 29 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

ALLEGATO I

Attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici di cui all'articolo 1

L'elenco seguente non comprende le attrezzature specificamente progettate o modificate per usi militari già soggette all'embargo sulle armi confermato dalla posizione comune 1996/635/PESC.

Elmetti con protezione balistica, elmetti antirissa, scudi antirissa e scudi balistici; loro componenti appositamente progettate.

Materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali.

Proiettori con regolatori di potenza.

Materiale da costruzione con protezione balistica.

Coltelli da caccia.

Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia.

Attrezzature per caricare a mano i proiettili.

Dispositivi di intercettazione delle comunicazioni.

Rivelatori ottici a stato solido.

Tubi amplificatori d'immagine.

Strumenti di puntamento per armi da fuoco.

Armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e loro componenti appositamente progettate, salvo:

- 1) le pistole per il lancio di razzi di segnalazione e
- 2) i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali o come storditori senza crudeltà per gli animali.

Simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco; loro componenti e accessori appositamente progettati o modificati.

Bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e loro componenti appositamente progettati.

Tenute di protezione e loro componenti appositamente progettate.

Tutti i veicoli utilitari a quattro ruote motrici, che possano essere utilizzati come fuoristrada e abbiano una protezione balistica, di serie o aggiunta; armature profilate per detti veicoli.

Idranti e loro componenti appositamente progettate o modificate.

Veicoli muniti di idranti.

Veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; loro componenti appositamente progettate o modificate a tale scopo.

Apparecchi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antirissa; loro componenti appositamente progettate.

Ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettate per immobilizzare gli esseri umani, eccetto: — le manette le cui dimensioni totali, compresa la catena, non superano i 240 mm in posizione chiusa.

Apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antirissa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe; loro componenti appositamente progettate.

Apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antirissa o di autodifesa mediante scariche elettriche (compresi i manganelli a scariche elettriche, gli scudi a scariche elettriche, i fucili con proiettili di gomma e i fucili a proiettili elettrici (tasers); loro componenti specificamente progettate o modificate a tale scopo.

Apparecchiature elettroniche per l'individuazione degli esplosivi nascosti e loro componenti appositamente progettate, tranne:

— gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x.

Apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali; loro componenti appositamente progettate.

Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le loro componenti appositamente progettate, tranne:

- quelli specificamente progettati per un uso commerciale specifico consistente nell'azionamento o nel funzionamento di altri apparecchi o dispositivi non destinati a provocare esplosioni, come i dispositivi per gonfiare gli airbag e i protettori di sovratensione degli attuatori di sprinkler antiincendio.

Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:

- 1) le custodie delle bombe e
- 2) i contenitori di oggetti di cui si conosce o si sospetta la natura di esplosivi di fabbricazione artigianale.

Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a questi scopi

Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.

Carica esplosiva a taglio lineare.

Esplosivi e sostanze collegate:

- amatolo,
- nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto),
- nitroglicole,
- tetranitrato di pentaeritrite (PETN),
- cloruro di picrile,
- trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile),
- 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.

ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 11) *Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC):*

Gen. Than Shwe, Comandante in capo delle forze armate	Presidente, Primo Ministro e Ministro della difesa (2.2.1933, Kyaukse)
Gen. Maung Aye	Vicepresidente (25.12.1937, Kon Balu)
Ten. Gen. Khin Nyunt	Primo segretario (11.10.1939, Kyauktan)
Ten. Gen. Tin Oo	Secondo segretario (13.5.1933)
Ten. Gen. Win Myint	Terzo segretario
Contrammiraglio Nyunt Thein	Comandante in capo della marina
Brig. Gen. Kyaw Than	Comandante in capo dell'aviazione (14.6.1941, Bago)
Magg. Gen. Aung Htwe	Comandante, comando ovest
Magg. Gen. Ye Myint	Comandante, comando centro
Magg. Gen. Khin Maung Than	Comandante, comando Yangon
Ten. Gen. Kyaw Win	Comandante, comando nord
Magg. Gen. Thein Sein	Comandante, comando Regione del triangolo
Magg. Gen. Thura Thiha Thura Sit Maung	Comandante, comando Regione costiera
Brig. Gen. Thura Shwe Mann	Comandante, comando Regione sud-ovest
Brig. Gen. Myint Aung	Comandante, comando sud-est (10.2.1932)
Brig. Gen. Maung Bo	Comandante, comando est
Brig. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo	Comandante, comando nord-est
Brig. Gen. Soe Win	Comandante, comando nord-ovest
Brig. Gen. Tin Aye	Comandante, comando sud

2) *Ex membri dello SLORC:*

Ten. Gen. Phone Myint (5.1.1931)
Ten. Gen. Aung Ye Kyaw (12.12.1930)
Ten. Gen. Sein Aung (11.11.1931)
Ten. Gen. Chit Swe (18.1.1932)
Ten. Gen. Mya Thin (31.12.1931)
Ten. Gen. Kyaw Ba (7.6.1932)
Ten. Gen. Tun Kyi (1.5.1938)
Ten. Gen. Myo Nyunt (30.9.1930)
Ten. Gen. Maung Thint (25.8.1932)
Ten. Gen. Aye Thoung (13.3.1930)
Ten. Gen. Kyaw Min (22.6.1932, Hanzada)
Ten. Gen. Maung Hla
Magg. Gen. Soe Myint
Ten. Gen. Myint Aung

3) *Vicecomandanti regionali:*

Brig. Gen. Aung Thein (Ovest)
Col. Nay Win (Centro)

Col. Hsan Hsint (Rangoon)
 Col. Myint Swe (Triangolo)
 Brig. Gen. Tin Latt (Costa)
 Col. Tint Swe (Sud-Ovest)
 Brig. Gen. Aung Thein (Sud-Est)
 Brig. Gen. Myint Thein (Est)
 Brig. Gen. San Thein (Nord-Est)
 Brig. Gen. Soe Myint (Nord-Ovest)
 Brig. Gen. Thura Maung Nyi (Sud)

4) *Altri ufficiali di Stato maggiore/comandanti di divisione:*

Col. Thein Kyaing	Divisione Magwe
Col. Aung Thwin	Stato Chin
Col. Saw Khin Soe	Stato Karen
Col. Kyaw Win	Stato Kayah

5) *Ex alti ufficiali:*

Col. Thein Lwin	ex comandante regionale di settore
Col. Aye Myint Kyu	ex vice comandante
Brig. Gen. Pyay Sone	ex comandante regionale

6) *Ministri:*

Vice Ammiraglio Maung Maung Khin	Vice Primo Ministro (23.11.1929)
Ten. Gen. Tin Tun	Vice Primo Ministro (28.3.1930)
Ten. Gen. Tin Hla	Vice Primo Ministro, Ministro per gli affari militari
Magg. Gen. Nyunt Tin	Ministro dell'agricoltura e dell'irrigazione
U Aung Thaug	Ministro dell'industria I
Magg. Gen. Hla Myint Swe	Ministro dei trasporti
U Win Aung	Ministro degli affari esteri (28.2.1944, Dawei)
U Soe Tha	Ministro della pianificazione nazionale e dello sviluppo economico
Vice Ammiraglio Tin Aye	Ministro del lavoro
U Aung San	Ministro delle cooperative
U Pan Aung	Ministro dei trasporti ferroviari
Brig. Gen. Lun Thi	Ministro dell'energia
U Than Aung	Ministro dell'istruzione
Magg. Gen. Ket Sein	Ministro della sanità
Brig. Gen. Pyi Zon (Sone)	Ministro del commercio
Magg. Gen. Saw Lwin	Ministro del settore alberghiero e del turismo (1939)
Brig. Gen. Win Tin	Ministro delle telecomunicazioni, poste e telegrafi (1935, Moulmein)
U Khin Maung Thein	Ministro delle finanze (11.11.1934, Mandalay)
U Aung Khin	Ministro per gli affari religiosi
Magg. Gen. Saw Tun	Ministro dell'edilizia
U Thaug	Ministro della scienza e della tecnologia
U Win Sein	Ministro della cultura (10.10.1940, Kyaukkyi)
U Saw Tun	Ministro dell'immigrazione e della popolazione
Magg. Gen. Kyi Aung	Ministro dell'informazione

Col. Thein Nyunt	Ministro per il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo
Magg. Gen. Tin Htut	Ministro dell'energia elettrica
Brig. Gen. Thura Aye Myint	Ministro dello sport
U Aung Phone	Ministro delle foreste
Col. Tin Hlaing	Ministro degli affari interni
Brig. Gen. Ohn Myint	Ministro delle miniere
Magg. Gen. Sein Htwá	Ministro per la previdenza sociale, gli aiuti e il reinsediamento
Brig. Gen. Maung Maung Thein	Ministro dell'allevamento e della pesca
Ten. Gen. Min Thein	Ministro della presidenza dello SPDC
Brig. Gen. Lun Maung	Ministro del gabinetto del Primo Ministro
Magg. Gen. Tin Ngwe	Ministro del gabinetto del Primo Ministro
Brig. Gen. David Abel	Ministro della presidenza dello SPDC (28.2.1935, Mamyó)
Magg. Gen. Saw Lwin	Ministro dell'industria 2 (1939)
7) <i>Altre autorità competenti per il turismo:</i>	
Brig. Gen. Aye Myint Kyu	Ministro aggiunto per il settore alberghiero e il turismo
U Aung (Ohn) Myint	Capo gabinetto del Ministro del settore alberghiero e del turismo
Ten. Col. Khin Maung Latt	Direttore generale, Ministero del settore alberghiero e del turismo
U Naing Bwa	Direttore generale aggiunto, Ministero del settore alberghiero e del turismo
8) <i>Altri alti ufficiali del Ministero della difesa:</i>	
Commodoro Kyi Min	Capo di stato maggiore (marina)
Brig. Gen. Myint Swe	Capo di stato maggiore (aviazione)
Magg. Gen. Tin Ngwe	Military Appointment General
Brig. Gen. Thein Soe	Judge Advocate General
Brig. Gen. Lun Maung	Defence Services Inspector General
Brig. Gen. Khin Aung Myint	Public Relations and Psychological Warfare
Brig. Gen. Win Hlaing	Military Procurement
Col. Than Htay	Supply and Transport
Brig. Gen. Khi Win	Artillery and Armour
Brig. Gen. Aung Myint	Signals
Brig. Gen. Chit Than	Ordnance
Brig. Gen. Khin Maung Win	Defence Industries
Col. Saw Hla	Provost Marshall
Brig. Gen. Aung Kyi	Military Training
Brig. Gen. Maung Nyo	Vice Adjutant General
Brig. Gen. Kyaw Win	Vice Quarter Master General
Col. Khin Maung Sann	Military Appointment Colonel
9) <i>Membri dei servizi segreti (DDSI):</i>	
Brig. Gen. Kyaw Win	Direttore aggiunto
Ten. Col. Sann Pwint	Ufficiale di stato maggiore generale
Ten. Col. Maung Than	Ufficiale di stato maggiore generale
Ten. Col. Tin Hla	Ufficiale di stato maggiore generale
Ten. Col. Nyan Lin	Ufficiale di stato maggiore generale
Ten. Col. Myint Aung Kyaw	Ufficiale di stato maggiore generale
Ten. Col. Ko Ko Maung	Ufficiale di stato maggiore generale
Magg. Myo Lwin	Ufficiale di stato maggiore generale

Comodoro Ngwe Tun
Maggiore Myo Khine
Capitano Soe Than
Ten. Htin Aung Kyaw
Capitano Moe Kyaw

Capo divisione collegamenti esterni
Vice capo divisione collegamenti esterni
Ufficiale, Divisione collegamenti esterni
Ufficiale, Divisione collegamenti esterni
Ufficiale, Divisione collegamenti esterni

10) *Ufficio per gli studi strategici (OSS):*

Col. Thein Swe
Col. Kyaw Thein
Col. San Maung
Col. Than Tun
Col. Than Aye
Ten. Col. Tin Oo
Ten. Col. Hla Min
Ten. Col. Si Thu
Ten. Col. Than Aung
Ten. Col. Min Lwin

Capo dipartimento
Capo dipartimento
Capo dipartimento
Capo dipartimento
Capo dipartimento
Ufficiale di stato maggiore generale
Ufficiale di stato maggiore generale
Ufficiale di stato maggiore generale
Ufficiale di stato maggiore generale
Ufficiale di stato maggiore generale

11) *Ex membri del governo:*

Ten. Gen. Thein Win
Brig. Gen. Myo Thant
U Kyin Maung Yin

U Ohn Gyaw
Magg. Gen. Kyaw Than
Brig. Gen. Sein Win
U Than Shwe

Brig. Gen. Maung Maung

ex Ministro dei trasporti (1937)
ex Ministro del Gabinetto del Primo Ministro
ex Ministro del Gabinetto del Vice Primo Ministro
(9.4.1931)
ex Ministro degli affari esteri (3.3.1932)
ex Ministro del commercio
ex Ministro dello sport
ex Ministro del gabinetto del Primo Ministro
(14.12.1936)
ex Ministro del gabinetto del Presidente dello SPDC.

ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti

BELGIO

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Ministère des finances
Trésorerie
avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18

Ministerie van Financiën
Thesaurie
Kunstlaan 30
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 233 75 18

DANIMARCA

Erhvervsfremmestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

GERMANIA

Bundesausfuhramt
Referat 214,
Frankfurterstraße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-6196) 90 86 89
Fax (49-6196) 90 84 12

Deutsche Bundesbank
Postfach 10 06 02,
D-60006 Frankfurt a.M.
Tel. (49-69) 956 61

GRECIA

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Ministry of Foreign Affairs,
Sanctions Bureau
1, Vasilissis Sofias, 3rd floor
GR-106 71 Athens
Tel. (30-1) 368 13 37
Fax (30-1) 368 12 32

SPAGNA

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior
(Ministerio de Economía)
Paseo de la Castellana, 162 — Planta 9ª
E-28046 Madrid
Tel. (34-91) 583 74 00
Fax (34-91) 583 55 09

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
(Ministerio de Economía)
Pl. de Jacinto Benavente, 3
E-28071 Madrid
Tel. (34-91) 360 45 88
Fax (34-91) 583 52 14

FRANCIA

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Bureau E1
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12 S.P.

IRLANDA

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Section
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIA

Ministero del Commercio con l'Estero
Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi
Divisione IV (UOPAT)
Viale America, 341 25
I-00144 Roma
Tel. (39-06) 59 93 24 39
Fax (39-06) 59 64 75 06

LUSSEMBURGO

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Ministère des affaires étrangères
Direction des relations économiques internationales et de la coopération
BP 1602
L-1016 Luxembourg

PAESI BASSI

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 20201
NL-2500 EE Den Haag
Tel. (31-70) 342 82 27
Fax (31-70) 342 79 05

AUSTRIA

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Österreichische Nationalbank
Otto Wagnerplatz 3
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20

PORTOGALLO

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Fax (351-1) 882 32 49

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 13 41 55 55
Fax (358-9) 62 98 40

Utrikesministeriet
PB 176
FIN-00161 Helsingfors
Tel. (358-9) 13 41 55 55
Fax (358-9) 62 98 40

SVEZIA

Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-10339 Stockholm
Tel. (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76

REGNO UNITO

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

HM Treasury
International Financial Services
Allington Towers
19 Allington Street
London SW1E 5EB
Tel. +44 0207 270 55 50
Fax +44 0207 270 43 65
email: pete.maydon@hm-treasury.gov.uk

Bank of England
Sanctions Emergency Unit
London EC2R 8AH
Tel. +44 0207 601 46 07
Fax +44 0207 601 43 09

COMUNITÀ EUROPEA

European Commission
Direzione generale Relazioni esterne
Directorate A, CFSP
Unità A/2, Sezione per il coordinamento delle sanzioni economiche e finanziarie
Tel. (32-2) 295 68 80
Fax (32-2) 296 75 63
e-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int